



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE DEL MiC PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

OGGETTO: Trieste – Teatro romano – Restauro, consolidamento, sicurezza, adeguamento abbattimento barriere architettoniche – Scavi e scavi archeologici in sito adiacenti al fabbricato accessorio esistente e sua demolizione sito nel comprensorio del Teatro romano in via del Teatro romano.

Importo a base di gara € 160.745,48 (IVA esclusa) di cui € 15.127,81 per oneri per la sicurezza.

CUP: F92C16001010001 - F93G16000800001

CIG: 985353417E

Determina: vedi segnatura.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, *Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, *Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 156 marzo 1997, n. 59*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, *Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*;

VISTO il Decreto Legge 1 marzo 2021 n. 22, *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*;

VISTO il decreto rep. n. 825 dd. 16.09.2022, con il quale è stato conferito al dott. Andrea Pessina l'incarico di Direttore del Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Friuli Venezia Giulia;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, *Codice dei contratti pubblici*;

VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*;

VISTA la legge n. 120 di data 11 settembre 2020 *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, come modificata dalla L. 108/2021;





Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MiC PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

DATO ATTO che in data 01.04.2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” ma che lo stesso ai sensi dell’art. 229 acquisterà efficacia con decorrenza dal 1° luglio 2023 e che fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e quelle in deroga allo stesso ovvero sia le disposizioni di cui alla L. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021;

VISTO il verbale dd. 15.03.2023 di verifica del progetto relativo a “Trieste (TS), Teatro romano. Resturo, consolidamento, sicurezza, adeguamento abbattimento barriere architettoniche – L. 190/2014”;

VISTO il verbale dd. 15.03.2023 di validazione del progetto relativo a “Trieste (TS), Teatro romano. Resturo, consolidamento, sicurezza, adeguamento abbattimento barriere architettoniche – L. 190/2014”;

VISTO il decreto n. 36 dd. 16.03.2023 di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di “Trieste (TS), Teatro romano. Restauro, consolidamento, sicurezza, adeguamento abbattimento barriere architettoniche – L. 190/2014” redatto da ing. Paolo Chessa, ing. Pierantonio Taccheo, dott. Massimo Braini, arch. Anton Pros Volpi, ing. Franco Carli, ing. Giovanni Basilisco, per. ind. Stefano Ricatti, geom. Marco Cecchin;

VISTA la lettera di incarico trasmessa con prot. n. 928-P dd. 22.02.2022 a firma del dott. Andrea Pessina che assegna al funzionario architetto Elisa Carbone, l’incarico di responsabile unico del procedimento dell’intervento di cui all’oggetto;

DATO ATTO che il Segretariato regionale per il Friuli Venezia Giulia ha pubblicato in data 03.05.2023 sul sito istituzionale della stessa nella Home Page ed altresì nella sezione “Avvisi e bandi” un avviso pubblico di manifestazione di interesse al fine di individuare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, almeno 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 come modificato dall’art. 51 della L. 108/2021 di conv. del D.L. 77/2021 per l’affidamento dell’appalto dei Lavori di “Restauro, consolidamento, sicurezza, adeguamento abbattimento barriere architettoniche – Scavi e scavi archeologici in sito adiacenti al fabbricato accessorio esistente e sua demolizione sito nel comprensorio del Teatro romano in via del Teatro romano”, indicando come termine ultimo per la presentazione delle domande le ore 12:00 del giorno 19.05.2023;

VISTO il verbale dd. 26.05.2023 di chiusura della predetta manifestazione di interesse con l’individuazione da parte del RUP degli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 come modificato dall’art. 51 della L. 108/2021 di conv. del D.L. n. 77/2021 per l’affidamento dell’appalto in oggetto;

RICHIAMATA la determina a contrarre n. 85 dd. 31.05.2023 con cui è stata avviata, a mezzo MEPA, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020 come modificato dalla L. 108/2021 secondo il criterio del minor prezzo e con l’applicazione dell’art. 1, comma 3 della L. 120/2020 come modif. dalla L. 108/2021 “...Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque...” laddove il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque, per l’affidamento dei lavori relativi al “Restauro, consolidamento, sicurezza, adeguamento abbattimento barriere architettoniche – Scavi e scavi archeologici in sito adiacenti al fabbricato accessorio esistente e sua demolizione sito nel comprensorio del Teatro romano in via del Teatro romano” per un corrispettivo a base di gara di € 160.745,48 (IVA esclusa) di cui € 15.127,81 per oneri per la sicurezza;





Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE DEL MiC PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

CONSIDERATO che la lettera di invito (RDO n. 3599515) è stata inoltrata, in data 06.06.2023, a n. 3 (tre) operatori economici individuati in esito all'indagine di mercato di cui si è detto sopra;

ATTESO che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del giorno 20.06.2023, con la conseguente apertura delle buste alle ore 12:30 dello stesso giorno;

VISTO il verbale delle operazioni di gara rep. n. 27 dd. 20.06.2023, da cui risulta che:

- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte hanno presentato tempestivamente offerta le Imprese:
 - Malvestio Diego & C. S.n.c.;
 - costituendo RTI Archeotest – Rosso;
- all'atto dell'apertura delle buste virtuali amministrative si è riscontrata la regolarità della documentazione presentata dai concorrenti e, quindi, tutte le offerte sono state ammesse alla fase successiva con il solo rilievo che rispetto al costituendo RTI Archeotest – Rosso non è stato prodotto il PassOE della Archeotest che però ha segnalato adeguatamente il disservizio;
- il Seggio di gara, considerata la presenza del DGUE e delle dichiarazioni integrative di ARCHEOTEST, poiché il PassOE è necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti mediante il FVOE non ritiene necessario applicare il soccorso istruttorio perché il documento in questione potrà essere richiesto in un secondo momento, ovvero in sede di verifica del possesso dei requisiti ove il costituendo RTI dovesse risultare aggiudicatario;
- le offerte economiche presentate sono le seguenti:
 - Malvestio Diego & C. S.n.c.: percentuale di ribasso del 10,30%;
 - con riferimento al costituendo RTI Archeotest – Rosso: *"...il documento di offerta che viene generato dalla Piattaforma MePA [...] non contiene l'indicazione di alcuna percentuale di ribasso. Il RUP procede quindi a esaminare la graduatoria e, dalla consultazione della Piattaforma MePA, emerge [...] come MALVESTIO abbia correttamente inserito la percentuale di ribasso mentre in corrispondenza al ribasso offerto dal costituendo RTI ARCHEOTEST – ROSSO è contenuta l'indicazione del seguente numero: 125863,71..."*;
 - il RUP ha disposto l'esclusione a mezzo MePA del costituendo RTI Archeotest – Rosso perché non ha indicato la percentuale di ribasso offerto come richiesto dalla lettera di invito e nella RDO;

VISTA la proposta di aggiudicazione all'operatore economico Malvestio Diego & C. S.n.c., di cui al verbale della seduta pubblica dd. 20.06.2023, con un ribasso del 10,30%, per un corrispettivo complessivo pari a € 130.619,05 oltre ad € 15.127,81 per oneri della sicurezza e così complessivamente € 145.746,86;

VISTE la determina n. 95 dd. 26.06.2023 di esclusione dalla procedura del costituendo RTI Archeotest – Rosso e la determina n. 94 dd. 26.06.2023 di aggiudicazione a Malvestio Diego & C. S.n.c. l'appalto relativo ai lavori in oggetto per il prezzo di € 130.619,05 cui vanno aggiunti € 15.127,81 per oneri di sicurezza, per complessivi € 145.746,86 (al netto dell'IVA);

VISTA l'istanza di intervento in autotutela dd. 14.07.2023 promossa dal costituendo RTI Archeotest – Rosso avente a oggetto *"Istanza di intervento in autotutela ex art. 21- nonies, L. 7 agosto 1990, n. 241 – Annullamento del provvedimento di esclusione d.d. 26 giugno 2023 – Rettifica dell'errore materiale – Diffida a non stipulare il contratto con l'Impresa Malvestio Diego & C. S.n.c. aggiudicataria dell'anzidetta procedura di gara"*, a mezzo della quale è stato rappresentato che:





Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIC PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

- “...La circostanza che il costituendo r.t.i. in sede di compilazione dell’offerta abbia ‘indicato il numero 125863,71 in corrispondenza della casella relativa al ribasso offerto’ costituisce un mero errore materiale evidente ictu oculi...”;
- sarebbe “...palmare che il costituendo r.t.i. all’atto di compilare la documentazione di gara sul portale telematico, nella casella dedicata alla percentuale di ribasso unico, abbia erroneamente inserito l’importo numerico dell’offerta...”;
- “...alla luce di questo elementare calcolo matematico si ricava che il r.t.i. formato dalla compagine Archeotest-Rosso ha offerto un ribasso d’asta del 21,700001%...”;
- avrebbe “...presentato un’offerta completa, seria, non condizionato e non alternativa il cui importo è di € 125.863,71 da cui si desume con ragionevole certezza ‘l’effettiva volontà negoziale dell’operatore economico’...”;
- si tratterebbe di “...un’offerta ragionevolmente certa, valida, seria, non condizionata, non alternativa e non lesiva del principio di immodificabilità della stessa in quanto non abbisogna di attività di interpolazione né integrazioni da parte della S.A. e che può in maniera agilissima essere ricavato attraverso una semplice operazione matematica...”;

CONSIDERATO CHE con comunicazione prot. n. 2958-P dd. 19.07.2023 è stato avviato il procedimento amministrativo necessario a garantire un effettivo bilanciamento di tutti i contrapposti interessi anche mediante i necessari approfondimenti sul piano istruttorio a seguito della richiesta di intervento in autotutela promossa dal costituendo RTI Archeotest – Rosso come sopra indicata sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- in nome dei principi di proporzionalità, legittimo affidamento, *favor participationis* e *par condicio*, è ammessa un’attività interpretativa della volontà dell’impresa partecipante alla gara da parte della Stazione Appaltante al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta ma con la precisazione che le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante (cfr. Cons. Stato, sent. n. 8008/2022);
- la scheda offerta del costituendo RTI Archeotest – Rosso, come già indicato nel verbale della seduta di data 20.06.2023, è priva di alcuna compilazione ovvero non contiene né il ribasso percentuale unico espressamente richiesto né il numero presente nella videata relativa alla graduatoria provvisoria indicando detto numero quale valore offerto;
- è dunque necessario accertare, mediante consultazione del helpdesk del portale MePA, le ragioni sottese al fatto che la scheda offerta del costituendo RTI Archeotest – Rosso presenta le caratteristiche più sopra indicate e ciò proprio al fine di poter chiaramente comprendere quale sia stata l’effettiva volontà del dichiarante e se il numero indicato nella sola graduatoria possa effettivamente considerarsi un’offerta vera e propria. A tal fine si è già provveduto ad inoltrare una richiesta di chiarimenti a CONSIP e detta richiesta verrà evasa in tempo utile alla conclusione del presente procedimento;
- quanto precede si rende a maggior ragione necessario in considerazione del fatto che, nell’istanza di intervento in autotutela viene dichiarato che il ribasso percentuale offerto è del 21,700001% utilizzando erroneamente quale base del calcolo citato l’importo di € 160,745,48 che andava invece depurato degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 15.127,81. Quindi, a tutto voler concedere seguendo il ragionamento dell’operatore economico, il ribasso poteva essere quello del 13,57% e non quello nei termini sopra dichiarati dall’operato economico nella propria istanza;





Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE DEL MiC PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

DATO ATTO CHE entro il termine di 10 giorni nessuno dei due operatori economici ha presentato osservazioni a seguito della ricezione della comunicazione di avvio del procedimento ma il costituendo RTI Archeotest – Rosso ha provveduto, in data 27.07.2023, a notificare il proprio ricorso innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia e che, alla data odierna, lo stesso non risulta ancora iscritto a ruolo oltre a essere privo di istanza di sospensione cautelare in considerazione del procedimento in autotutela in corso;

VISTA la richiesta, inviata a mezzo pec dd. 17.07.2023 con la quale è stato chiesto a CONSIP di accedere alle registrazioni di sistema (LOG) della procedura relativamente al fornitore ArcheoTest S.r.l. con Partita IVA 01176710323, al fine di verificare eventuali malfunzionamenti che possano aver impedito la corretta partecipazione dell'Operatore Economico;

VISTA la nota prot. n. 36173/2023 dd. 25.07.2023, acquisita al prot. con n. 3037-A dd. 26.07.2023, con cui CONSIP ha precisato che *"...Dalla analisi dei Log di sistema e dalla base dati emerge che, a causa di un'anomalia del Sistema, generalizzata e non sistematica, nel documento di offerta Economica denominato 'OE_NG3599515_L1_NP698433.pdf.p7m' non è presente la percentuale di ribasso inserita. La citata anomalia è stata risolta attraverso un intervento correttivo con effetto non retroattivo in data 16/05/2023 dopo le ore 19:00 (...) Per le opportune valutazioni da parte di codesto spettabile Ente si segnala che, dalle verifiche effettuate sulla base dati, il valore inserito nell'offerta economica di Sistema dal citato RTI è pari a 125863,71..."*;

VISTA la nota prot. n. 3038-P dd. 26.07.2023 a mezzo della quale è stato chiesto a CONSIP di chiarire i seguenti ulteriori profili:

- *"...Considerato quanto da Voi indicato, si chiede di chiarire le ragioni di detta anomalia ovvero se le stesse siano imputabili alla Piattaforma e di precisarne la relativa ragione oppure siano conseguenza diretta del comportamento dell'operatore economico e di una precisa scelta dallo stesso esercitata. Tenuto conto che il numero di 125863,71 era a noi visibile unicamente attraverso la consultazione della Graduatoria provvisoria, chiediamo se tale elemento sia da intendersi per la Stazione Appaltante un'offerta vera e propria e pertanto vincolante per l'OE, nonostante non sia sottoscritta digitalmente. Detto chiarimento si rende necessario al fine di comprendere anche quali azioni assumere pro futuro in presenza di un'offerta economica priva di alcuna indicazione e dunque in assenza di alcun documento, sottoscritto digitalmente, che identifichi in maniera inequivocabile la volontà dell'OE..."*;
- *"...si chiede di conoscere le motivazioni per cui la Piattaforma non abbia escluso automaticamente l'OE ma gli abbia invece consentito di presentare un documento privo di alcuna indicazione (né il ribasso percentuale né il valore economico offerto) permettendogli comunque di concludere la procedura di offerta validandola..."*;

VISTA la nota prot. n. 36567 dd. 27.07.2023, acquisita al prot. con il n. 3059-A dd. 31.07.2023, con cui CONSIP ha ulteriormente precisato che *"...Alla luce di quanto indicato, si conferma che la non corretta partecipazione del RTI composto da ARCHEOTEST S.r.l. e ROSSO S.r.l. è attribuibile a una anomalia del Sistema generalizzata e non sistematica, sulla quale si è intervenuti per la correzione in due momenti diversi come sopradescritto..."*;

DATO ATTO CHE a seguito degli approfondimenti istruttori esperiti sono emersi i seguenti profili:

- la lettera di invito della RDO n. 3599515 era assolutamente chiara nel precisare l'importanza della percentuale di ribasso in occasione della formulazione dell'offerta ed infatti a pag. 3 era contenuta la seguente precisazione: *"...Il presente appalto è a corpo e a misura con offerta a **Ribasso Unico** che verrà applicato anche avuto riguardo a ciascuno dei prezzi presenti nell'elenco prezzi unitari per la parte dei lavori contabilizzati a misura..."*, a pag. 5, che *"Le offerte pervenute con modalità difformi non saranno prese in considerazione ai"*





Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MiC PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice" e a pag. 6 che "Nella busta virtuale B – 'Offerta Economica' devono essere indicati i seguenti documenti a pena di esclusione:

a) OFFERTA ECONOMICA, effettuata direttamente sulla piattaforma indicando il ribasso unico percentuale offerto sul corrispettivo a base di gara per l'esecuzione degli interventi in oggetto.

Non saranno ammesse offerte in aumento, plurime, condizionate o con ribasso pari a 0%". Il ribasso unico costituisce per l'Amministrazione elemento essenziale e ciò in considerazione del fatto che trattasi di un appalto a corpo e a misura;

- nel corso della procedura di affidamento il numero 125863,71 è stato inserito dal costituendo RTI Archeotest – Rosso nella Percentuale di ribasso come emerge dalla graduatoria presente in Me.PA. e come precisato anche nel verbale della seduta pubblica telematica dd. 20.06.2023;
- il "documento offerta economica" sottoscritto digitalmente sia da Archeotest che da Rosso contiene in calce, dopo la voce "Scheda di offerta" la seguente dicitura "Percentuali a ribasso" senza l'indicazione del numero di cui sopra;
- l'assenza del numero 125863,71, quale percentuale di ribasso, nel documento offerta economica sottoscritto da entrambe le componenti del costituendo RTI è dipeso da un'anomalia della Piattaforma accertata da CONSIP che la stessa ha definito come anomalia generalizzata e non sistematica, non imputabile al costituendo RTI Archeotest - Rosso ed è stata risolta con un intervento correttivo con effetto non retroattivo "ma il valore inserito nell'offerta economica di sistema dal citato RTI è pari a 125863,71" secondo quanto precisato da CONSIP stessa;
- l'applicazione del ribasso in questione al corrispettivo posto a base dell'affidamento conduce ad un risultato negativo per l'operatore economico non ammissibile;
- il modello 3 presentato dal costituendo RTI Archeotest – Rosso contiene l'indicazione degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 ma non vi sono ulteriori elementi dai quali possa evincersi in maniera inequivocabile che il numero 125863,71 non sia da intendersi quale ribasso;
- volendo quindi emendare la posizione della virgola apposta dopo i primi 6 numeri la Stazione Appaltante non potrebbe da sola, senza chiedere un'illegittima integrazione della volontà del concorrente rispetto al numero di spostamenti da eseguire rispetto alle cifre indicate, procedere da sola alla correzione dell'errore in questione e quindi allo spostamento della virgola in questione;
- peraltro la circostanza che il numero 125863,71, indicato nella piattaforma quale percentuale di ribasso offerta, corrisponda invece all'"importo numerico dell'offerta" è emersa solo successivamente alla procedura di gara ed a seguito della presentazione dell'istanza di intervento in autotutela presentata dal costituendo RTI Archeotest – Rosso ove lo stesso ha espressamente dichiarato che il ribasso percentuale offerto è del 21,700001%;
- le dichiarazioni del costituendo RTI Archeotest – Rosso non sono nemmeno univoche in quanto, dopo aver dichiarato che il ribasso percentuale offerto è del 21,700001%, a seguito di quanto osservato dalla scrivente Stazione Appaltante, ha poi rettificato la propria dichiarazione indicando nel ricorso in sede giurisdizionale che il ribasso offerto sarebbe del 13,57%;
- la giurisprudenza è univoca nell'affermare che l'errore materiale emendabile "...è tale e può essere corretto se immediatamente riconoscibile ed emendabile senza l'intermediazione di atti chiarificatori o integrativi





Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIC PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

dell'offerta presentata in gara..." (cfr. C. Stato n.ri 1034/2023, n. 6462/2020 e n. 1347/2020) ma, al contempo, deve evidenziarsi come "...L'automatismo del sistema di gestione digitale della gara non può certo prevalere sul potere-dovere della stazione appaltante di correggere gli errori materiali evidenti *ictu oculi*, anche se non segnalati dal "sistema", poiché in tali casi la correzione, volta a ricondurre all'effettiva volontà dei concorrenti tutte le offerte in gara, garantisce la *par condicio* tra i partecipanti..." (così C. Stato, sez. V, n. 1034/2023);

- sussiste inoltre in capo all'offerente "...l'obbligo di presentare un'offerta certa, seria, completa e immodificabile, che il concorrente è gravato dall'obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c. e che sussiste nei suoi confronti il principio di autoresponsabilità, non potendo liberamente modificare quanto ha dichiarato in sede di gara adducendo errori "di distrazione", in quanto al momento della presentazione, l'offerta si cristallizza e, quindi, non può essere variata. Per poter eccezionalmente ammettere la sua correzione per un asserito errore materiale, è necessario che vi sia la prova certa che si tratti effettivamente di un rifiuto, dovendo escludersi che attraverso tale stratagemma possa addivenirsi alla modifica dell'offerta, in violazione del principio della *par condicio* tra i concorrenti. Pertanto, solo quando sia assolutamente certo che di mero errore materiale si sia trattato, è possibile consentire la sua correzione nei limiti indicati in giurisprudenza..." (così C. Stato, sez. III, n. 1998/2020) richiamata dal costituendo RTI Archeotest – Rosso nella propria istanza di intervento in autotutela;
- volendo procedere sulla scorta di quanto affermato dalla giurisprudenza in materia di errore scusabile e provvedere quindi a emendare l'errore ritenendo che la virgola rispetto al numero 125863,71 sia stata erroneamente posizionata essendo invece la volontà del concorrente quella di inserirla dopo i primi due numeri si otterrebbe il seguente risultato 12,59%;
- non sussistono tuttavia gli elementi diretti e univoci richiesti dalla giurisprudenza ai fini della ammissibile rettifica di quanto dichiarato dal concorrente e ciò risulta comprovato nei fatti in quanto è stato lo stesso costituendo RTI Archeotest – Rosso, nella propria lettera con richiesta di intervento in autotutela, a dichiarare di aver offerto un ribasso del 21,700001% salvo poi rettificarlo, nel ricorso giurisdizionale, in 13,57%;
- in considerazione di quanto emerso e come sopra riportato nel caso di specie non si è presenza di un errore scusabile facilmente emendabile bensì dell'impossibilità per la Stazione Appaltante di procedere alla correzione richiesta se non mediante un'illegittima integrazione della volontà del concorrente che si porrebbe in contrasto sia con il disposto dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ma anche con il principio della *par condicio*;

TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO
IL SEGRETARIO REGIONALE
DETERMINA

per i motivi e nei termini espressi in narrativa:

1. di respingere la richiesta di intervento in autotutela formulata dal costituendo RTI Archeotest – Rosso per le ragioni esposte in narrativa al presente provvedimento da intendersi qui integralmente riportate;
2. di dare atto che l'esclusione del costituendo RTI Archeotest – Rosso è disposta non solo per le motivazioni contenute nel verbale della seduta pubblica telematica dd. 20.06.2023 e nella determina n. 95 dd. 26.06.2023 ma altresì in considerazione di quanto emerso nel corso dell'istruttoria esperita a seguito della presentazione dell'istanza di intervento in autotutela e come sopra indicate e che si sostanziano nell'aver presentato un'offerta che non presenta un errore scusabile, facilmente emendabile come richiesto dalla giurisprudenza, ma contenente un errore





Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MiC PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

per la cui correzione dovrebbe procedersi con un'illegittima integrazione della volontà del concorrente che si porrebbe in contrasto sia con il disposto dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ma anche con il principio della *par condicio*;

3. di confermare la determina n. 94 dd. 26.06.2023 di aggiudicazione dell'appalto dei lavori consistenti nel "Restauro, consolidamento, sicurezza, adeguamento abbattimento barriere architettoniche – Scavi e scavi archeologici in sito adiacenti al fabbricato accessorio esistente e sua demolizione sito nel comprensorio del Teatro Romano in via del Teatro Romano" a Malvestio Diego & C. S.n.c. per il prezzo di € 130.619,05 cui vanno aggiunti € 15.127,81 per oneri di sicurezza, per complessivi € 145.746,86 (al netto dell'IVA);

4. di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione della presente determina sul sito internet del Segretariato regionale del MiC per il Friuli Venezia Giulia.

Il Direttore

dott. Andrea PESSINA

(documento firmato digitalmente)

Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

